

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2245

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A

Seduta dell'8 maggio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, ha stabilito l'organico del ruolo tecnico di gruppo A del Ministero della marina mercantile come segue:

Grado	Numero dei posti
6° - Ispettore tecnico capo	1
7° - Ispettore tecnico principale di 1 ^a classe	2
8° - Ispettore tecnico principale di 2 ^a classe	2

L'articolo 5 del decreto legislativo citato stabilisce che al grado iniziale del predetto ruolo si accede mediante concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare i laureati in ingegneria navale e meccanica iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, ed i funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici civili e militari di gruppo A.

Un concorso bandito con le modalità accennate andò completamente deserto.

Venne allora predisposta la legge 21 marzo 1953, n. 231, modificativa dell'articolo 5 del

decreto-legge 7 maggio 1948, n. 615, con la quale si autorizzava il bando di un concorso straordinario per soli titoli; con la stessa legge veniva inoltre elevato a quarantacinque anni il limite massimo di età, fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore.

Con tali modifiche si era ritenuto di poter ottenere una maggiore partecipazione di candidati ed una migliore selezione tra i professionisti che avrebbero presentato domanda.

Purtroppo, la previsione non ebbe il risultato sperato, poiché dei quattro candidati, che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso bandito con decreto ministeriale 30 aprile 1953, soltanto uno risultò in possesso dei requisiti sufficienti per essere dichiarato idoneo.

Pertanto, il Ministero della marina mercantile, per l'espletamento dei servizi di natura tecnica che gli sono affidati, ha dovuto continuare ad avvalersi dell'opera di liberi professionisti, in applicazione dell'articolo 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843. Tale fatto ha sollevato forti obiezioni da parte del Ministero del tesoro -

I. G. O. P. — e principalmente della Corte dei conti, la quale, con rilievo a vuoto, nell'osservare che la norma succitata intende riferirsi ad applicazioni di carattere temporaneo, ha proseguito dichiarando che non potrebbe ammettere a registrazione ulteriori decreti di rinnovo dell'incarico ai predetti ingegneri.

La Corte stessa ha, poi, richiesto a questo Ministero formale impegno a bandire subito un concorso per quattro posti di ispettore tecnico al fine di coprire il relativo ruolo organico. In tal senso è stata data assicurazione di adempimento.

Ciò premesso, e sulla scorta dell'esperienza fatta, si è predisposto il presente disegno di legge col quale si è inteso:

1°) rinnovare l'autorizzazione a bandire un concorso straordinario per soli titoli, in quanto quelli precedentemente banditi per titoli e per esami non hanno conseguito alcun risultato;

2°) sostituire il requisito dell'iscrizione da almeno cinque anni nell'Albo degli ingegneri con quello dell'attività professionale svolta per uguale periodo di tempo. Tale modifica è stata apportata per la considerazione che il requisito dell'iscrizione all'Albo degli ingegneri non offre alcuna particolare garanzia obbiettiva, poiché, soppresso, sin dal 1943, l'esame di Stato, che conferiva l'abilitazione alla professione e quindi consentiva la iscrizione all'Albo, ora tale iscrizione si ottiene automaticamente con la sola domanda avanzata da parte dei laureati in ingegneria.

Perciò, poiché la dimostrazione dell'iscrizione all'albo predetto non costituisce prova assoluta dell'esercizio della professione, si è preferito richiedere l'effettiva dimostrazione di tale requisito;

3°) ammettere al concorso anche gli ingegneri navali e meccanici, i quali abbiano

svolto con piena soddisfazione, almeno per quattro anni, attività professionale nell'interesse della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 843.

Con tale comma si è inteso estendere la partecipazione al concorso anche a coloro i quali, per essere stati sperimentati attraverso l'opera svolta nell'interesse dell'Amministrazione della marina mercantile ed eventualmente non ancora in possesso del requisito di cinque anni di attività professionale, hanno dimostrato di possedere ottima capacità professionale e di essere elementi nei cui confronti il Ministero della marina mercantile può avere piena fiducia.

Il bando del futuro concorso, secondo le norme indicate nel disegno di legge, consentirà con quasi assoluta certezza di poter ricoprire, una volta per tutte, le vacanze nel ruolo tecnico di gruppo A e parimenti di poter fare a meno dell'opera di privati liberi professionisti con il relativo non lieve onere per lo Stato.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato ed ha ottenuto l'adesione del Ministero per la riforma dell'Amministrazione, le cui osservazioni sono state accolte nella redazione definitiva dello schema in esame.

Il provvedimento riveste una particolare urgenza sia perché non può procrastinarsi ancora l'incarico a liberi professionisti di svolgere particolari studi nell'interesse della marina mercantile (tale fatto avrebbe dovuto avere un carattere assolutamente temporaneo qual'è previsto dal riferito articolo 57 del regio decreto legge n. 843, e non perdurare per oltre sette anni), sia perché è necessario ed opportuno coprire, al più presto, i quattro posti vacanti dei cinque previsti per il ruolo tecnico di gruppo A.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.

Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:

1°) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale;

2°) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'età di quarantacinque anni.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con quello dell'attività professionale.

ART. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente dovrà essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.